

**SOCIETÀ CONCESSIONARIA“LE CENERI S.C.R.L.” - Decreto di Esproprio per la
“Realizzazione e gestione dell’ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria a Vico”.****DECRETO DI ESPROPRIO DEFINITIVO**

Ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 a favore del Comune di Santa Maria a Vico, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Santa Maria a Vico necessaria per la realizzazione dei lavori summenzionati.

LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA“LE CENERI S.C.R.L.” P.IVA : 03286270610

per la “Realizzazione e gestione dell’ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria a Vico”, ai sensi dell’art. 19 della L. 109/94 e s.m.i. e dell’art. 17 della Convenzione stipulata con Comune di Santa Maria a Vico, Repertorio n.6 del 1 giugno 2007

VISTO l’art. 6 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, dispone, tra l’altro, che: *“L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (...) Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.”;*

VISTO che l’art. 8 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, dispone, tra l’altro, che: *“ Il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.”;*

VISTO che l’art. 9 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, dispone, tra l’altro, che: *“Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (...)”;*

VISTO l’art. 10 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, dispone, tra l’altro, che: *“Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.”;*

VISTO l’art. 12 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, dispone, tra l’altro, che: *“La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della*

conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10 nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché ai sensi del decreto ministeriale 1° aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.”;

VISTO l'art. 13 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, dispone, tra l'altro, che: “Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. Nei provvedimenti che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti.”;

VISTO l'art. 20 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, dispone, tra l'altro, che: “Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto a depositare entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione prevista dal comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso al proprietario va corrisposta l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già

corrisposta a titolo di acconto, entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, all'emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto d'esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, presso la Cassa depositi e prestiti entro 30 giorni, della somma ridotta del quaranta per cento se l'area è edificabile, ovvero senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non è edificabile. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi.”;

VISTO l'art. 35 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 302/2002, laddove si dispone che “Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno, per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D come definite dagli strumenti urbanistici. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta titolo di acconto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi.”;

CONSIDERATO che il Comune di Santa Maria a Vico con Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 30 ottobre 2003 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 30 marzo 2004, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2004, approvava il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2004–2006, inserendo l'ampliamento del Cimitero Comunale tra le opere pubbliche da realizzare ex art. 37bis e ss della L. 109/94 con il concorso finanziario a totale carico degli operatori privati;

CONSIDERATO che, mediante pubblicazione di un Avviso Indicativo, Protocollo N. 5005 del 20 aprile 2004, il Comune di Santa Maria a Vico rendeva note le iniziative oggetto di realizzazione mediante l'intervento di capitali privati;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale N.54 del 26 aprile 2005 si nominava “Promotore” ex art. 37bis della L. 109/94 l'A.T.I. “Giacomo Caterino Building Contractor S.r.l.”, approvando il relativo Progetto Preliminare di “Ampliamento del Cimitero Comunale” ed i relativi elaborati

tecniche, nonché il Piano Economico-Finanziario, provvisto dell'asseverazione come per legge, e lo Schema di Convenzione;

CONSIDERATO che mediante pubblicazione di un Bando, Protocollo N. 3201 del 24 febbraio 2006, si avviava la procedura di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione degli interventi di "Ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria a Vico";

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale N. 426 del 12 maggio 2006 il Dirigente di Settore LL.PP. dichiarava "deserta" la procedura di gara per mancanza di richieste di partecipazione alla licitazione privata;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale N. 85 del 16 maggio 2006, nel prendere atto della Determinazione Dirigenziale N. 426/2006, si demandavano al Responsabile del procedimento ing. Gennaro Isoletti le seguenti attività: a) rinegoziazione della proposta per miglioramenti tecnici, privilegiando gli aspetti progettuali e dei servizi; b) aggiudicazione della concessione; c) stipula del contratto;

CONSIDERATO che in seguito alla rinegoziazione della proposta per miglioramenti tecnici, nell'intento di privilegiare gli aspetti progettuali e dei servizi, venivano ridefiniti i seguenti obiettivi: A) Area complessiva da espropriare (13.772,08 mq) così distribuita: 1) Area cimitero (7.212,20 mq); 2) Parcheggio a ridosso del cimitero (377,50 mq); 3) Parcheggio di fronte al cimitero (1.394,20 mq); 4) Marciapiedi laterale (278 mq); 5) Area stradale (2.157,30 mq); 6) Area verde esterna (425 mq); 7) Area di pertinenza (1.922,88 mq); B) Adeguamento dei manufatti alla domanda di mercato: 1) Cappelle gentilizie fino a 100 unità; 2) Loculi perimetrali n. 432; 3) Campi di inumazione n. 194; C) Rifacimento del manto stradale lato ovest del cimitero per circa 700 metri;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale N. 84 del 15 gennaio 2007 venivano promosse le attività precontrattuali per la definitiva stipula del contratto di concessione;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 46 del 23 marzo 2007 la Giunta Comunale prendeva atto dello Schema di Convenzione così come modificato per la ridefinizione dei rapporti tra l'Ente e il Concessionario;

CONSIDERATO che in data 1 giugno 2007, Repertorio N. 06/2007, veniva sottoscritto, tra il Comune di Santa Maria a Vico e la Società Concessionaria "Le Ceneri S.c.r.l.", costituita ai sensi dell'art. 37 *quinquies* della L. 109/94, il contratto di concessione avente ad oggetto la Realizzazione e la gestione dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria a Vico;

CONSIDERATO che in data 5 giugno 2007, Protocollo N. 8052, il Concessionario presentava al Concedente il Progetto Definitivo per la realizzazione dei sopra menzionati interventi di ampliamento in riferimento al quale la competente ASL CE 1, in data 21 novembre 2007, esprimeva parere favorevole;

CONSIDERATO che in data 28 febbraio 2008 veniva indetta la Conferenza dei Servizi che chiariva gli aspetti relativi alle richieste formulate con Nota Sindacale del 18 dicembre 2007, Protocollo N. 16966, e dalla quale emergeva la necessità di procedere alla stipula di un contratto integrativo finalizzato a disciplinare i rapporti tra le parti per quanto non espressamente stabilito nel contratto originario siglato in data 1 giugno 2007;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale N. 270 del 14 marzo 2008 veniva approvato lo schema di Contratto integrativo di Concessione;

VISTO l'art. 17 del Contratto di Concessione laddove le parti hanno convenuto che: *"Il concessionario, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente convenzione e negli atti richiamati, si obbliga: a) provvedere a tutto quanto possa occorrere per la progettazione, acquisizione delle aree mediante procedure di legge ed esecuzione dei lavori e per la gestione delle opere realizzate nel rispetto della presente convenzione; b) a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni, ecc., comunque necessari per l'esecuzione dei lavori, anche promuovendo specifiche conferenze dei servizi; (...)"*;

CONSIDERATO che in data 14 giugno 2013 scade il termine per la emissione del Decreto di esproprio per pubblica utilità, così come previsto dalle disposizioni dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. 302/2002;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 14 giugno 2008 con la quale si approvava il Progetto Definitivo, in Variante al P.R.G., per la "Realizzazione degli interventi di ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria Vico e dei relativi parcheggi" estendendo l'efficacia delle disposizioni normative di cui all'art. 98, comma 1, del Decreto Legislativo N. 163 del 12 aprile 2006, laddove si

dispone che: *“Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti della approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi”;*

VISTO il Piano particellare degli espropri, così come allegato al Progetto Definitivo di cui al precedente punto, secondo il quale si disponeva l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la Realizzazione degli interventi di ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria Vico e dei relativi parcheggi, di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

- 1) Terreno distinto in Catasto al Foglio 11, Particelle 219 e 220, di proprietà della Sig.ra Vincenza Nuzzo, nata a Santa Maria a Vico il 12 febbraio 1942, della superficie complessiva di mq 3.390, di cui 2.829 destinati ad esproprio;
- 2) Terreno distinto in Catasto al Foglio 11, Particella 289, di proprietà della Sig.ra Vincenza De Lucia, nata a Santa Maria a Vico il 12 maggio 1911, della superficie complessiva di mq 2.781, di cui mq 2.781 destinati ad esproprio;
- 3) Terreno distinto in Catasto al Foglio 11, Particella 186, di proprietà dei Sig.ri Maria Torsa Fusco, nata a Caserta il 14 ottobre 1944, proprietaria per 20/42, Antonio Morgillo, nato a Caserta il 9 agosto 1978, proprietario per 11/42, Francesca Morgillo, nato a Caserta il 1 maggio 1982, proprietaria per 11/42, della superficie complessiva di 3.887, di cui mq 928,13 destinati ad esproprio;
- 4) Terreno distinto in Catasto al Foglio 11, Particella 274, di proprietà dei Sig.ri Pasquale De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 19 settembre del 1941, proprietà 3/9, Aniello De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 1 aprile 1945, proprietà 3/9, Carmine Nuzzo, nato a Santa Maria a Vico il 26 marzo 1930, proprietà 1/9, Domenico Nuzzo, nato a Santa Maria a Vico il 24 ottobre 1956, proprietà 1/9, Marcello Nuzzo, nato a Maddaloni il 1 gennaio 1968, proprietà 1/9, della superficie complessiva di mq 516, di cui mq 516 destinati ad esproprio;
- 5) Terreno distinto in Catasto al Foglio 11, Particella 221, di proprietà del Sig. Carmine De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 7 marzo del 1958, della superficie complessiva di mq 2.767, di cui mq 2.435 destinati ad esproprio;
- 6) Terreno distinto in Catasto al Foglio 11, Particelle 222, 273, di proprietà della Sig.ra Carmela Piscitelli, nata a Santa Maria a Vico il 25 giugno del 1962, della superficie complessiva di mq 3.249, di cui 3.249 destinati ad espropri;
- 7) Terreno distinto in Catasto al Foglio 11, Particella 181, di proprietà degli Eredi della Sig.ra Giuseppina De Lucia, nata a Santa Maria a Vico il 16 febbraio 1919 e deceduta in Maddaloni il 25 aprile 1982, di superficie complessiva mq 1.669, di cui mq 1.669 destinati ad esproprio;
- 8) Fabbricato distinto in Catasto al Foglio 11, Particella 500, di proprietà dei Sig.ri Alessandro Isoletti, nato a San Felice a Cancellò il 9 giugno 1951, proprietà per 1/3, Gennaro Isoletti, nato a San Felice a Cancellò il 25 maggio 1950, proprietà per 2/3, della superficie complessiva di mq 99, di cui mq 99 destinati ad esproprio;

ATTESO che il Comune di Santa Maria a Vico, in data 17 settembre 2007, con raccomandate A/R, Protocollo N. 12505, notificava, agli interessati, l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in conformità delle disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D. Lgs. 302/2002;

CONSIDERATO che la Concessionaria "LE CENERI S.c.r.l.", in conformità delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001, così come modificato dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 302/2002, provvedeva a notificare ai proprietari la determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, così come fissate nel Piano Particellare degli Espropri allegato alla Progettazione Definitiva, laddove si prevedeva quanto segue:

- 1) Quanto alla Sig.ra Vincenza Nuzzo, nata a Santa Maria a Vico il 12 febbraio 1942, per una superficie espropriata di 2.390 mq, venivano proposte indennità provvisorie di esproprio pari a € 13.672,21;
- 2) Quanto alla Sig.ra Vincenza De Lucia, nata a Santa Maria a Vico il 12 maggio 1911, per una superficie espropriata di 2.781, venivano assegnati, a titolo di indennità provvisoria, €7.377,99;
- 3) Quanto ai Sig.ri Maria Torsa Fusco, nata a Caserta il 14 ottobre 1944, proprietaria per 20/42, Antonio Morgillo, nato a Caserta il 9 agosto 1978, proprietario per 11/42, Francesca Morgillo, nato a Caserta il 1 maggio 1982, proprietaria per 11/42, per una superficie espropriata di 928,13 venivano assegnati, a titolo di indennità di esproprio, € 3.743,24;
- 4) Quanto ai Sig.ri Pasquale De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 19 settembre del 1941, proprietà 3/9, Aniello De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 1 aprile 1945, proprietà 3/9, Carmine Nuzzo, nato a Santa Maria a Vico il 26 marzo 1930, proprietà 1/9, Domenico Nuzzo, nato a Santa Maria a Vico il

- 24 ottobre 1956, proprietà 1/9, Marcello Nuzzo, nato a Maddaloni il 1 gennaio 1968, proprietà 1/9, per una superficie espropriata di mq 516, venivano assegnati € 1.368,95;
- 5) Quanto al Sig. Carmine De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 7 marzo del 1958, per una superficie espropriata di mq 2.435 venivano assegnati a titolo di indennità di esproprio € 7.340,85;
 - 6) Quanto alla Sig.ra Carmela Piscitelli, nata a Santa Maria a Vico il 25 giugno del 1962, per una superficie espropriata di mq 3.249 venivano assegnati € 8.619,60;
 - 7) Quanto agli Eredi della Sig.ra Giuseppina De Lucia, nata a Santa Maria a Vico il 16 febbraio 1919 e deceduta in Maddaloni il 25 aprile 1982, per una superficie espropriata di mq 1.228, venivano assegnati € 4.951,44;
 - 8) Quanto ai Sig.ri Alessandro Isoletti, nato a San Felice a Canello il 9 giugno 1951, proprietà per 1/3, Gennaro Isoletti, nato a San Felice a Canello il 25 maggio 1950, proprietà per 2/3, per una superficie espropriata di mq 99 venivano assegnate indennità provvisorie di esproprio per € 5.000,00;

VISTI gli accordi di cessione bonaria tra la Società Concessionaria "LE CENERI S.c.r.l." e i sopra menzionati proprietari destinatari degli espropri con i quali si stabiliva che:

- 1) Alla Sig.ra Vincenza Nuzzo, nata a Santa Maria a Vico il 12 febbraio 1942, per una superficie complessiva espropriata di 2.829 mq, venivano corrisposte indennità di esproprio pari a €35.000,00 (trentacinquemila), determinate così come nell'allegata scheda di valutazione, a fronte delle quali la Sig.ra Vincenza Nuzzo concedeva il possesso dell'immobile di cui sopra alla società concessionaria, rilasciando quietanza liberatoria per le somme ricevute a titolo di acconto pari a € 33.000,00 (trentatremila);
- 2) Alla Sig.ra Vincenza De Lucia, nata a Santa Maria a Vico il 12 maggio 1911, per una superficie complessiva espropriata di mq 2.781, venivano corrisposte indennità di esproprio pari a € 23.000,00 (ventitremila) determinate così come nell'allegata scheda di valutazione, a fronte delle quali la Sig.ra Vincenza De Lucia concedeva il possesso dell'immobile di cui sopra alla società concessionaria, rilasciando quietanza liberatoria per le somme ricevute a titolo di acconto pari a € 15.500,00 (quindicimilacinquecento);
- 3) Ai Sig.ri Maria Tersa Fusco, nata a Caserta il 14 ottobre 1944, proprietaria per 20/42, Antonio Morgillo, nato a Caserta il 9 agosto 1978, proprietario per 11/42, Francesca Morgillo, nato a Caserta il 1 maggio 1982, proprietaria per 11/42, per una superficie complessiva espropriata di 928,13 venivano corrisposte indennità di esproprio per € 9.000,00 (novemila) determinate così come nell'allegata scheda di valutazione, a fronte delle quali si concedeva il possesso dell'immobile alla società concessionaria, rilasciando quietanza liberatoria per le somme ricevute a titolo di acconto pari a € 6.000 (seimila);
- 4) Ai Sig.ri Pasquale De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 19 settembre del 1941, proprietario per i 3/9, Aniello De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 1 aprile 1945, proprietario per i 3/9, Carmine Nuzzo, nato a Santa Maria a Vico il 26 marzo 1930, proprietario per 1/9, Domenico Nuzzo, nato a Santa Maria a Vico il 24 ottobre 1956, proprietario per 1/9, Marcello Nuzzo, nato a Maddaloni il 1 gennaio 1968, proprietario per 1/9, per una superficie complessiva espropriata di mq 516, venivano corrisposte indennità di esproprio per € 4.000,00 (quattromila) determinate così come nell'allegata scheda di valutazione, a fronte delle quali si concedeva il possesso dell'immobile alla società concessionaria, rilasciando quietanza liberatoria per le somme ricevute pari a € 4.000,00 (seimila);
- 5) Al Sig. Carmine De Lucia, nato a Santa Maria a Vico il 7 marzo del 1958, per una superficie complessiva espropriata di mq 2.435 venivano corrisposte indennità di esproprio per € 20.000,00 (ventimila) determinate così come nell'allegata scheda di valutazione, a fronte delle quali si concedeva il possesso dell'immobile alla società concessionaria, rilasciando quietanza liberatoria per le somme ricevute pari a € 20.000,00 (seimila);
- 6) Alla Sig.ra Carmela Piscitelli, nata a Santa Maria a Vico il 25 giugno del 1962, per una superficie complessiva espropriata di mq 3.249 venivano corrisposte indennità di esproprio pari € 40.000,00 (quarantamila) determinate così come nell'allegata scheda di valutazione, a fronte delle quali si concedeva il possesso dell'immobile alla società concessionaria, rilasciando quietanza liberatoria per le somme ricevute pari a € 40.000,00 (quarantamila);
- 7) Agli Eredi della Sig.ra Giuseppina De Lucia, nata a Santa Maria a Vico il 16 febbraio 1919 e deceduta in Maddaloni il 25 aprile 1982, per una superficie complessiva espropriata di mq 1.669, venivano corrisposte indennità di esproprio pari a € 12.000,00 (dodicimila), determinate così come

nell'allegata scheda di valutazione, a fronte delle quali si concedeva il possesso dell'immobile alla società concessionaria, rilasciando quietanza liberatoria per le somme ricevute, a titolo di acconto, pari a € 8.000,00 (ottomila);

- 8) Ai Sig.ri Alessandro Isoletti, nato a San Felice a Cancellò il 9 giugno 1951, proprietario per 1/3, Gennaro Isoletti, nato a San Felice a Cancellò il 25 maggio 1950, proprietario per i 2/3, per una superficie complessiva espropriata di mq 99 venivano corrisposte indennità di esproprio pari a €10.000,00 (diecimila) determinate così come nell'allegata scheda di valutazione, a fronte delle quali si concedeva il possesso dell'immobile alla società concessionaria, rilasciando quietanza liberatoria per le somme ricevute pari a € 10.000,00 (diecimila);

DECRETA

Articolo 1

È pronunciata a favore del Comune di Santa Maria a Vico, e per esso la Concessionaria "LE CENERI S.c.r.l." quale Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili sopra elencati.

Articolo 2

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001;

Articolo 3

Questa Autorità provvederà, senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23, comma 4, del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ex art. 23, comma 5, del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo, l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma corrisposte.

Articolo 5

Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo.

Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Caserta, lì 16 giugno 2011

LA CONCESSIONARIA "LE CENERI S.C.R.L."
DOTT. GIACOMO CATERINO
(AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTATE)